

DOCUMENTO SULLE RENDITE FONDO PENSIONE FONDENERGIA

Redatto in conformità allo schema di Nota Informativa deliberato dalla Covip

ATTENZIONE: LE SEZIONI DA I A VIII, HANNO UNO SCOPO DIVULGATIVO; PER IL DETTAGLIO SI RIMANDA ALLE ALTRE SEZIONI.

ATTENZIONE: LE CONDIZIONI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICATE DIPENDERANNO DALLA CONVENZIONE IN VIGORE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.

Il presente Documento sulle Rendite è stato predisposto da Fondenergia allo scopo di raccogliere le informazioni relative all'erogazione delle rendite; si compone delle seguenti sezioni:

- I. Introduzione;*
- II. Rendita vitalizia minima;*
- III. Rendite vitalizie;*
- IV. Quadro sinottico delle condizioni di assicurazione in vigore;*
- V. Altre prestazioni (rendite non vitalizie);*
- VI. Glossario e Variazioni;*
- VII. Fascicolo Informativo convenzione Unipol Assicurazioni Spa;*
- VIII. Coefficienti di trasformazione in rendita convenzione Unipol Assicurazioni Spa;*
- IX. Fascicolo Informativo convenzione Generali Italia Spa;*
- X. Coefficienti di trasformazione in rendita convenzione Generali Italia Spa.*

I. Introduzione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie (INPS) stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica ma al riscatto del montante maturato.

L'aderente ha facoltà di richiedere la prestazione in capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

L'aderente a FONDENERGIA può richiedere, in alternativa, l'erogazione di una pensione complementare in forma di rendita vitalizia, oppure prestazioni in forma di rendita non vitalizia, quali la rendita a durata definita oppure i prelievi liberamente determinabili.

II. Rendita vitalizia minima

L'aderente ha la facoltà di scegliere la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata quando l'importo che si ottiene convertendo il 70 per cento della posizione individuale in rendita vitalizia immediata annua, a suo favore, senza reversibilità e a tasso tecnico zero, risulta inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale¹.

Il Fondo ha stabilito che la verifica della "rendita vitalizia minima", nei casi di erogazione della quota in capitale superiore al 50% del montante finale, venga effettuata utilizzando i coefficienti Unipol Assicurazioni Spa previsti per la rendita annuale senza reversibilità con tasso tecnico zero.

NB: al "vecchio iscritto" che dovesse richiedere l'erogazione al 100% in capitale, in presenza di una rendita teorica superiore alla soglia della "rendita vitalizia minima" (art.11 co. 3 DLgs 252/05), verrà automaticamente applicato il regime fiscale in vigore al 31/12/06.

¹ Come definito all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

III. Rendite vitalizie

III.1 Tipologie di rendite vitalizie

Per l'erogazione della pensione complementare in forma di rendita vitalizia, FONDENERGIA ha stipulato due convenzioni: una con Unipol Assicurazioni Spa e l'altra con Generali Italia Spa. L'aderente avente titolo, può scegliere tra le seguenti **tipologie di rendita vitalizia**:

- I. **rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico**: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. La percentuale di reversibilità potrà essere compresa tra il 50% ed il 100%; le percentuali intermedie dovranno essere multiple di 10%. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio della rendita.*
- II. **rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico**: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.*
- III. **rendita certa e successivamente vitalizia, immediata rivalutabile a premio unico**: prevede il pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza quinquennale o decennale, la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue, se l'aderente è deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.*
- IV. **rendita vitalizia immediata non reversibile rivalutabile a premio unico**: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dal montante convertito in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.*

Le suddette rendite vengono erogate da Unipol Assicurazioni Spa.

Generali Italia Spa aggiunge alle opzioni di rendita 1), 3) e 4) un'ulteriore copertura contro il rischio di perdita dell'autosufficienza (cosiddetta "rendita LTC o LONG TERM CARE"): ferme restando le esclusioni e limitazioni stabilite in convenzione, nel caso in cui per l'aderente sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, la compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione di base, una rendita vitalizia di ammontare pari all'importo della rendita prevista per il solo caso vita (la rendita quindi raddoppia).

AVVERTENZA

Le designazioni dei beneficiari comunicate dagli aderenti durante la fase di contribuzione non avranno effetti relativamente agli eventuali beneficiari/reversionari conseguenti all'erogazione delle rendite; in questa nuova fase occorrerà predisporre nuova comunicazione.

III.2 Decorrenza e periodicità di erogazione

Ciascuna rendita vitalizia ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 252/05. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale. In caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Ciascuna rendita è erogabile in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'aderente. Qualora l'importo della rendita annua sia inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale, è ammessa **esclusivamente** la rateazione su base **annuale o semestrale**.

Il pagamento della prima rata di rendita sarà attivato successivamente al trasferimento delle risorse dal Fondo alla Compagnia di Assicurazione e terminate le attività di istruttoria di quest'ultima. Ciascuna rendita verrà corrisposta in rate posticipate in base alla rateizzazione applicata. Con il primo pagamento della rendita vengono corrisposte le rate eventualmente già maturate e non ancora erogate, comprese nel periodo tra la decorrenza della rendita ed il completamento dell'iter istruttorio da parte della Compagnia.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, dovrà essere consegnato alla Compagnia di Assicurazione il certificato di esistenza in vita dell'assicurato o degli eventuali aventi diritto. La Compagnia esegue il pagamento di ogni rata di rendita il primo giorno del mese successivo corrispondente alla rateazione prevista, o comunque entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Nel solo caso di rendita LTC, la decorrenza ha inizio dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza: il pagamento si esaurisce con il decesso dell'assicurato o in caso di revisione dello stato di non autosufficienza.

III.3 Calcolo della prima rata di rendita

La rendita dipende dal premio versato, dalle garanzie prestate, dall'età e dal sesso dell'assicurato, nonché ove previsto, dall'età, dal sesso del reversionario e dalla percentuale (%) di reversibilità.

L'importo annuo della rendita lorda iniziale, si ottiene moltiplicando il montante finale accumulato destinato alla prestazione periodica per il coefficiente di conversione corrispondente all'età, al sesso e alla rateazione prescelta. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento anche al link presente sul sito internet www.fondenergia.it.

Il capitale maturato dall'aderente viene conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice ed investito nella gestione separata "Gestione Speciale VITATTIVA" per Unipol Assicurazioni Spa, oppure nella gestione separata "GESAV" per Generali Italia.

ESEMPI DI CALCOLO

Convenzione Unipol Assicurazioni Spa: rendita vitalizia immediata (cd rendita semplice) a tasso tecnico 0%:

Età Assicurato: 65 anni

Sesso Assicurato maschio

Premio unico lordo Euro 30.000,00

Rateazione annuale

Coefficiente di conversione 0,049809

IMPORTO RENDITA ANNUA LORDO INIZIALE Euro 1.494,27

Convenzione Generali: rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di LTC a tasso tecnico 0%:

Età Assicurato: 65 anni

Sesso Assicurato maschio

Premio unico lordo Euro 30.000,00

Rateazione annuale

Coefficiente di conversione 0,0444874

IMPORTO RENDITA ANNUA LORDO INIZIALE Euro 1.334,62

III.4 Trattamento fiscale

Al trattamento fiscale complessivo della rendita, ad eccezione delle prestazioni LTC, concorrono i regimi previsti nei diversi periodi di accumulazione dei versamenti e dei risultati finanziari conseguiti; in via indicativa, è possibile schematizzare come segue:

- Periodo 1: fino al 31.12.2000;
- Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- Periodo 3: dal 1.1.2007.

Periodo 1

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo ammontare. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 2

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'aderente abbia percepito altri redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Sulla rivalutazione della rendita (incremento della rendita per effetto della rivalutazione annuale compreso il tasso tecnico) si applica l'imposta sostitutiva del 26% (ridotta al 12,50% sui guadagni derivanti dai titoli di Stato ed assimilati).

Periodo 3

Le prestazioni erogate costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo. Sono esclusi quindi i contributi non dedotti ed i rendimenti già tassati. Alla parte imponibile sarà applicata una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva; non si cumula con altri redditi) con aliquota del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (anni calcolati dall'inizio della partecipazione al fondo, con un massimo di 15 anni per il periodo antecedente al 1.1.2007) fino ad una riduzione massima del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9%, dopo trentacinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Sulla rivalutazione della rendita (incremento della rendita per effetto della rivalutazione annuale compreso il tasso tecnico) si applica l'imposta sostitutiva del 26% (ridotta al 12,50% sui guadagni derivanti dai titoli di Stato ed assimilati).

IV Quadro sinottico delle condizioni di assicurazione in vigore

<u>COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE</u>	<u>TASSO TECNICO</u>	<u>TASSO MIN. GARANTITO</u>	<u>SCADENZA</u>	<u>TIPOLOGIE DI RENDITA</u>	<u>DECORRENZA DI EROGAZIONE</u>	<u>PERIODICITA' DI EROGAZIONE</u>	<u>BASI DEMOGRAFICHE</u>	<u>COSTO DI EMISSIONE</u>	<u>CARICAMENTO SUL PREMIO UNICO</u>	<u>COMMISSIONE ANNUA SULLA GESTIONE SEPARATA</u>	<u>COSTI DI EROGAZIONE DELLA RENDITA (IN % SULLA RATA)</u>	<u>GESTIONE SEPARATA</u>	<u>RIVALUTAZIONE RENDITA</u>
Unipol Assicurazioni Spa	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%	09/02/2029	rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG48	-	0,40%	0,50%	-	VITATTIVA	annuale
	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%	09/02/2029	rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG48	-	0,40%	0,50%	-	VITATTIVA	annuale
	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%	09/02/2029	rendita certa (5 o 10 anni) e successivamente vitalizia immediata rivalutabile a premio unico	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG48	-	0,40%	0,50%	-	VITATTIVA	annuale
	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%	09/02/2029	rendita vitalizia immediata non reversibile rivalutabile a premio unico	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG48	-	0,40%	0,50%	-	VITATTIVA	annuale
Generali (ATTENZIONE*)	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%*	12/03/2029	rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico + LTC	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG48	-	-	0,55%	1,48%	GESAV	annuale
	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%*	12/03/2029	rendita certa (5 o 10 anni) e successivamente vitalizia immediata rivalutabile a premio unico + LTC	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	RG 48	-	-	0,55%	1,48%	GESAV	annuale
	0%, 1%, 2%, 2,5%	2,5%*	12/03/2029	rendita vitalizia immediata non reversibile rivalutabile a premio unico + LTC	1° giorno del mese successivo alla presentazione richiesta	1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1A	IPS 55	-	-	0,55%	1,48%	GESAV	annuale

(*ATTENZIONE) Per le richieste di accensione in rendita successive al 30.06.2022 il tasso minimo garantito applicato dalla compagnia sarà pari all'1% e gli interessati potranno scegliere il tasso tecnico dello 0% oppure dell'1%. Si veda la nota indicata a pagina 9 del presente documento.

V. Altre prestazioni (rendite non vitalizie)

V.1 Tipologie di altre prestazioni (rendite non vitalizie)

Le seguenti tipologie di rendita sono erogate direttamente da FONDENERGIA e presentano le seguenti caratteristiche:

- **Rendita a Durata Definita:** è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, tempo per tempo vigente. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto;
- **Prelievi Liberamente Determinabili:** si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della suddetta rendita a durata definita.

Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto definito dal Fondo in Nota informativa.

Le suddette prestazioni non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'aderente, al momento della richiesta è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte dello stesso avranno il diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

Nel corso dell'erogazione di tali prestazioni l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione previsto dal Fondo.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

V.2 Decorrenza e periodicità di erogazione

Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Per la Rendita a Durata Definita l'aderente può scegliere che l'erogazione delle suddette rendite avvenga con frequenza mensile, trimestrale o annuale. L'importo lordo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad

Euro 300. Se, in base all'opzione di rateizzazione scelta, l'importo della singola rata risultasse inferiore ad Euro 300, l'aderente è tenuto a selezionare una periodicità meno frequente (ad esempio da mensile a trimestrale o da trimestrale ad annuale), in modo che l'importo di ciascuna rata sia pari o superiore ad Euro 300.

Per i Prelievi Liberamente Determinabili l'aderente sceglie, nel tempo, importi e frequenza dei prelievi secondo le proprie esigenze. L'importo lordo di ciascun prelievo non può essere inferiore a Euro 1.000,00. La verifica dell'importo minimo della rata e del prelievo è eseguita all'atto di avvio della richiesta.

V.3 Calcolo della prima erogazione

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RENDITA A DURATA DEFINITA

Età dell'aderente al pensionamento: 67 anni

Aspettativa di vita (in base alle Tavole Istat vigenti al 2026): 19 anni

Posizione accumulata: n. 5.000 quote del Comparto Alfa, dal valore di euro 20,00 ciascuna, per un controvalore lordo della posizione di euro 100.000

Rateizzazione: annuale

IMPORTO PRIMA RATA ANNUALE (STIMA)

Prima Rata annuale (numero quote) = $5.000 / 19 =$ quote 263,158

Prima rata annuale (controvalore in Euro) = $263,158 \times 20,00 =$ euro 5.263,16

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

ESEMPIO DI CALCOLO DEI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Età dell'aderente al pensionamento: 67 anni

Aspettativa di vita (in base alle Tavole Istat vigenti al 2026): 19 anni

Posizione accumulata: n. 5.000 quote del Comparto Alfa, dal valore di euro 20,00 ciascuna, per un controvalore lordo della posizione di euro 100.000

Rateizzazione: annuale

IMPORTO PRIMA RATA ANNUALE (STIMA)

Prima Rata annuale (numero quote) = $5.000 / 19 =$ quote 263,158

Prima rata annuale (controvalore in Euro) = $263,158 \times 20,00 =$ euro 5.263,16

Pertanto per il 1° anno l'importo massimo erogabile che l'aderente può richiedere tramite prelievi liberi, è pari a 5.236,16 euro. Per gli anni successivi al primo, l'importo massimo erogabile tramite prelievi liberi è pari alla somma delle rate annuali maturate e non riscosse, come riportato nella tabella seguente. Resta fermo che l'importo lordo di ciascun prelievo non può essere inferiore a Euro 1.000,00.

Tabella esempio dei prelievi erogabili:

ANNO	RATA MATURATA	RATE MATURE E NON RISCORRE	PRELIEVO EROGABILE
1° anno	5.263,16	5.263,16	Max (5.263,16)
2° anno	5.263,16	10.526,32	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)
3° anno	5.263,16	15.789,48	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)
...	...	...	...
19° anno	5.263,16	100.000	Max (5.263,16 + maturato anni precedenti non riscosso)

Il limite disponibile varia nel tempo anche in funzione dei risultati della gestione finanziaria. I prelievi effettuati riducono il montante residuo disponibile per le successive erogazioni.

V.4 Trattamento fiscale

La fiscalità applicata alla rendita a durata definita è la seguente:

Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo		
fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.		

La fiscalità applicata ai prelievi liberamente determinabili è la seguente:

Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo		
fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo.		

VI. Glossario e Variazioni

Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato.

Reversionario: beneficiario di una rendita reversibile in caso di decesso dell'aderente.

Tasso minimo garantito: garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall'assicuratore in una polizza vita. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione della prestazione dell'assicuratore, qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti conseguito dall'assicuratore stesso.

Tasso tecnico: rendimento minimo che viene già riconosciuto dall'assicuratore all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del capitale o della rendita inizialmente assicurati.

Per le Variazioni delle rendite vitalizie erogate da Generali Italia si veda la pagina seguente del Documento.

Contratto collettivo n. 76021 sottoscritto il 9 aprile 2009 tra:

FONDO PENSIONE FONDENERGIA (in seguito definito "*Contraente*" o "*Fondo Pensione*") e **GENERALI ITALIA S.p.A.** (in seguito definita "*Società*").

Nota delle variazioni contrattuali pattuite il 22-29 ottobre 2021

Si riportano di seguito le variazioni alle condizioni contrattuali pattuite tra le parti.

Tasso minimo garantito

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo "Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) - ASSOFOFONDIPENSIONE", il tasso minimo garantito valido per il periodo 12.03.2019 - 12.03.2029, è pari a 0,75%.

In deroga a quanto sopra specificato, la Società applicherà:

- a) Fino alla data del 30.06.2022, il tasso pari a 2,5%, sulle richieste di erogazione di rendita da parte degli aderenti che perverranno al Fondo Pensione entro il 30.06.2022, e che il Contraente trasmetterà alla Società entro il 30 Luglio 2022.
- b) Dal 01.07.2022 fino alla fine della durata del contratto, il tasso pari all'1 % sulle richieste di erogazione di rendita da parte degli aderenti che perverranno al Fondo Pensione dal 01.07.2022 in avanti.

I coefficienti di conversione sono presenti nel Documento sulle rendite del Fondo.

Resta ferma la possibilità per gli iscritti al Contraente di richiedere l'accensione della prestazione in forma di rendita con l'applicazione del tasso tecnico pari a 0%, già contrattualmente previsto.

Modifiche al tasso minimo garantito

La Società si riserva di rivedere al ribasso il tasso minimo garantito sopra indicato per il periodo successivo al 01.07.2022 e fino alla data di scadenza del contratto, qualora il rendimento della gestione separata GESAV - al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente - sia risultato o possa oggettivamente risultare inferiore a 1% in base alle evidenze che saranno presentate dalla Società al Contraente. Questa potenziale revisione sarà svolta nel rispetto dei tempi di comunicazione agli aderenti e di aggiornamento dei documenti istituzionali, da condividere con il Contraente.

È stato di conseguenza abrogato, di comune intesa tra le parti, il comma 2 dell'art. 10 "Clausola finale" delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo "Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) - ASSOFOFONDIPENSIONE".

Durata del Contratto n. 76021

È stato abrogato, di comune intesa tra le parti, il comma 2 dell'art. 7 "Decorrenza e durata" delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo "Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) - ASSOFOFONDIPENSIONE".

Il Contratto n. 76021 avrà durata fino al 12.03.2029, senza possibilità di ulteriore proroga.

Restano ferme le altre previsioni.

Roma, 19/11/2021

Documento sulle Rendite depositato in Covip il giorno 30.07.2026